

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1959

Nomina di notai dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale del 15 dicembre 1956 fu indetto un concorso per esami a 200 posti di notaio ed a seguito del suo espletamento sono risultati idonei numero 212 candidati, uno dei quali ha rinunciato.

Pertanto non potranno conseguire la nomina n. 11 concorrenti i quali peraltro hanno dimostrato di possedere, con il superamento delle difficili prove del concorso, una preparazione adeguata all'esercizio delle funzioni notarili.

Attualmente, secondo l'annuario 1958, su 3807 sedi ne risultano vacanti oltre 750; quindi con l'aumento di 11 posti rimarrebbero altre 539 sedi per ulteriori concorsi, senza contare le vacanze che nel frattempo verrebbero a verificarsi per raggiungimento del limite di età, dimissioni e per altre cause naturali.

Dal dopoguerra (1946) al 15 dicembre 1956 sono stati espletati tre concorsi per titoli per complessive 250 sedi notarili e quattro concorsi per esame per complessive 1.550

sedi; per due di questi concorsi non furono coperti i posti, anzi per il concorso a 500 posti bandito con decreto ministeriale 25 agosto 1949, essendo risultati vincitori 605 concorrenti, con legge 1° dicembre 1952, n. 1845, fu provveduto all'aumento di 105 posti, cosicchè tutti gli idonei furono sistemati.

Si ritiene pertanto si possa provvedere al conferimento di altre 11 sedi a quei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 15 dicembre 1956, quando si è constatato che non sempre vengono ricoperti tutti i posti messi a concorso per esame.

Con l'invocato provvedimento non si verrebbe a danneggiare nessuno, in considerazione del numero delle sedi che rimarrebbero ancora scoperte, ma si verrebbe a dare tranquillità e sistemazione a 11 candidati dichiarati idonei e che per anni si sono dedicati a severi studi.

Ciò premesso si presenta il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 15 dicembre 1956, possono essere nominati notai altri candidati fino al massimo di 11, compresi nella graduatoria di detto concorso indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 5 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del precedente articolo 6.

Sarà osservato per le nomine e ad ogni altro effetto l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

Art. 2.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo, verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1728.